

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
FACOLTÀ DI FARMACIA

*Corso di Laurea Magistrale
in*

BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE

REGOLAMENTO DIDATTICO

TITOLO I
FINALITÀ E ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il Corso di laurea magistrale in **Bioteecnologie Farmaceutiche** afferisce alla Classe delle lauree magistrali LM-9 in “Bioteecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche” di cui al DM 16 marzo 2007 - GU n. 157 del 9-7-2007 - Suppl. Ordinario n. 155.
2. Il Corso di laurea magistrale in Bioteecnologie Farmaceutiche si svolge presso la Facoltà di Farmacia. La struttura didattica competente è il Consiglio di corso di laurea magistrale in Bioteecnologie Farmaceutiche, di seguito indicato con CCLM.
3. L’ordinamento didattico del Corso di studio con gli obiettivi formativi specifici ed il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema della banca dati ministeriale, è riportato nell’Allegato 1, che è parte integrante del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) ed il Regolamento di Facoltà (RDF), disciplina l’organizzazione didattica del Corso di studio per quanto non definito dai predetti Regolamenti.
5. L’attivazione del Corso di laurea magistrale in Bioteecnologie Farmaceutiche è subordinata al raggiungimento del numero minimo di preimmatricolazioni pubblicato annualmente nel Manifesto degli Studi di Ateneo e indicato nell’Avviso per l’ammissione al Corso.

Art. 2 – Ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea magistrale in Bioteecnologie Farmaceutiche devono essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Per l’ammissione al Corso di laurea magistrale in Bioteecnologie Farmaceutiche, gli aspiranti devono essere in possesso di specifici requisiti curriculari e di adeguata preparazione, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del DM 270/04, di cui al successivo comma 4.
2. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea magistrale in Bioteecnologie Farmaceutiche devono essere in possesso di adeguata preparazione in materie fondamentali, tra cui matematica, fisica, chimica (generale, fisica ed organica), informatica e statistica, nonché disporre di una solida preparazione in biochimica, biologia molecolare, genetica e microbiologia. Devono possedere inoltre conoscenze sulle proprietà molecolari delle macromolecole biologiche, sulle procedure metodologiche e strumentali della ricerca biologica e biotecnologica ed essere in grado di consultare materiale bibliografico, testi specialistici, banche dati ed altre informazioni disponibili in rete. I candidati devono dimostrare adeguata conoscenza degli aspetti molecolari e cellulari dei sistemi biologici e possedere le basi culturali e sperimentali delle tecniche multidisciplinari che permettono di ottenere prodotti e processi mediante l’utilizzo di sistemi biologici. Il possesso di queste conoscenze ed abilità sarà verificato mediante le procedure di cui al successivo comma 4.
3. Il numero degli studenti ammessi al Corso di laurea magistrale in Bioteecnologie Farmaceutiche è stabilito annualmente dal Senato Accademico, su proposta della Facoltà di Farmacia, in base alla programmazione

locale, tenuto conto delle speciali esigenze organizzative di laboratori specializzati di analisi biochimica, biologia molecolare, proteomica e diagnostica, nonché di aule di bioinformatica, ai sensi dell'art. 2 della Legge 2 agosto 1999, n. 264. Il numero di studenti iscrivibili al Corso di studio è reso noto annualmente nel Manifesto degli Studi dell'Ateneo.

4. Per l'ammissione al corso di laurea magistrale in Biotecnologie farmaceutiche, gli aspiranti devono:

A. Essere in possesso di **specifici requisiti** curriculari e di adeguata preparazione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del DM 270/04, che saranno verificati e valutati sulla base dei seguenti criteri:

- Possesso della laurea in una delle seguenti classi ex DM 270/04:
 classe L-2 - Biotecnologie;
 classe L-13 - Scienze biologiche;
 classe L-27 - Scienze e tecnologie chimiche;
 classe L-SNT3 - Professioni sanitarie tecniche

oppure possesso della laurea in una delle seguenti classi ex DM 509/99:

- classe 1 - Biotecnologie;
- classe 12 - Scienze biologiche;
- classe 21 - Scienze e tecnologie chimiche;
- classe SNT3 - Professioni sanitarie tecniche

- Possesso di una laurea conseguita in una classe diversa dalle precedenti, purché il candidato abbia conseguito almeno 100 CFU, così distribuiti nei seguenti SSD:

SSD	CFU minimi per gruppo di SSD
BIO/10 Biochimica BIO/13 Biologia applicata BIO/18 Genetica CHIM/02 Chimica fisica CHIM/03 Chimica generale e inorganica CHIM/06 Chimica organica FIS/01 Fisica sperimentale FIS/02 Fisica teorica, modelli e metodi matematici FIS/03 Fisica della materia FIS/04 Fisica nucleare e subnucleare FIS/05 Astronomia e astrofisica FIS/06 Fisica per il sistema terra e per il mezzo circumterrestre FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) FIS/08 Didattica e storia della fisica MAT/01 Logica matematica MAT/02 Algebra MAT/03 Geometria MAT/04 Matematiche complementari MAT/05 Analisi matematica MAT/06 Probabilità e statistica matematica MAT/07 Fisica matematica MAT/08 Analisi numerica MAT/09 Ricerca operativa SECS-S/01 Statistica SECS-S/02 Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica	28
BIO/05 Zoologia BIO/09 Fisiologia BIO/10 Biochimica BIO/11 Biologia molecolare BIO/13 Biologia applicata	52

BIO/14 Farmacologia BIO/16 Anatomia umana BIO/19 Microbiologia generale CHIM/01 Chimica analitica CHIM/06 Chimica organica CHIM/08 Chimica farmaceutica CHIM/09 Farmaceutico tecnologico applicativo IUS/14 Diritto dell'unione europea MED/03 Genetica medica MED/04 Patologia generale MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica M-FIL/03 Filosofia morale VET/01 Anatomia degli animali domestici VET/03 Patologia generale e anatomia patologica veterinaria VET/05 Malattie infettive degli animali domestici VET/07 Farmacologia e tossicologia veterinaria	
CHIM/08 Chimica farmaceutica ING-INF/06 Bioingegneria elettronica e informatica IUS/05 Diritto dell'economia IUS/13 Diritto internazionale MED/04 Patologia generale MED/12 Gastroenterologia SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SPS/07 Sociologia generale SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi VET/03 Patologia generale e anatomia patologica veterinaria VET/07 Farmacologia e tossicologia veterinaria	20

La valutazione dei CFU acquisiti nei diversi SSD avverrà da parte della Commissione esaminatrice per l'ammissione, sulla base dell'analisi dei contenuti degli insegnamenti presenti nella carriera degli studenti e della loro corrispondenza ai contenuti disciplinari dei vari SSD, fatto salvo quanto indicato all'art. 4 c. 7. Pertanto i CFU relativi ai diversi insegnamenti potranno essere valutati anche solo parzialmente e potranno essere inoltre riconosciute equivalenze fra SSD diversi in uno stesso ambito disciplinare.

Qualora il candidato non sia in possesso dei requisiti curriculari sopra indicati, dovrà frequentare prima dell'iscrizione gli insegnamenti necessari tra quelli offerti dal corso di laurea interfacoltà della classe L-2 (DM 270/04) dell'Università di Padova e sostenere con esito positivo il relativo accertamento.

B. Sostenere una prova di ammissione, che consiste in una prova scritta con lo svolgimento di un tema su argomenti riguardanti aspetti generali delle biotecnologie e sarà valutata dalla Commissione esaminatrice sulla base della chiarezza e completezza delle risposte.

La graduatoria di ammissione sarà compilata in base ad un punteggio globale espresso in centesimi, risultante dalla prova di ammissione e della carriera pregressa, così calcolato:

- Punteggio ottenuto dalla prova di ammissione, a cui sarà attribuito fino ad un massimo di 50 punti.
- Voto di laurea (laurea nelle classi sopra esplicitate o della laurea che sia stata valutata utile ai fini dei requisiti specifici), a cui sarà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 40 punti, che sarà calcolato secondo la formula: $40 \times (X - 66) / (110 - 66)$, dove X è il voto di laurea.
- Durata degli studi precedenti (ovvero il numero di mesi intercorsi tra l'immatricolazione e la laurea), a cui verrà attribuito un punteggio di 10 punti per un indice di ritardo (definito come il rapporto tra ritardo alla laurea e durata legale del corso di laurea) fino a 0.2 e 0 punti per un indice di ritardo superiore a 0.2.

5. Saranno ammessi al Corso di laurea magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche i candidati che si collocano utilmente in graduatoria, sulla base dei criteri sopra indicati. La formulazione della graduatoria di merito per l'ammissione al Corso di laurea magistrale avverrà secondo le disposizioni stabilite annualmente dal CCLM e puntualmente indicate nell'Avviso per l'ammissione al Corso di laurea magistrale.
6. Per i laureati con elevata preparazione, risultante dalle conoscenze e competenze certificate nel curriculum, provenienti da percorsi formativi non perfettamente coerenti con i requisiti richiesti in ingresso, si può prevedere un diverso iniziale percorso in ingresso.
7. E' possibile l'iscrizione in corso d'anno agli studenti che abbiano partecipato alla prova di ammissione sotto condizione del conseguimento della laurea entro i termini fissati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Facoltà. Questi studenti concorrono all'assegnazione di eventuali posti non assegnati.

Art. 3 – Organizzazione didattica

1. Il Corso di laurea magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche è organizzato in un unico curriculum, secondo quanto indicato nell'Allegato 2, che è parte integrante del presente Regolamento.
2. Le attività formative proposte dal Corso di laurea magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche, l'elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli, i relativi obiettivi formativi, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa e le eventuali propedeuticità, nonché l'elenco dei docenti impegnati nel Corso di studio e gli insegnamenti corrispondenti ad almeno 60 CFU tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso l'Ateneo, sono definiti nell'Allegato 2, che è soggetto a verifica annuale da parte del Consiglio di Facoltà. Le attività formative realmente attivate ed ogni eventuale ulteriore aggiornamento dell'Allegato 2 sono resi noti annualmente attraverso la banca dati dell'offerta formativa del Ministero, il Manifesto degli studi della Facoltà di Farmacia (sede amministrativa del Corso), nonché altre forme di comunicazione individuate dall'art. 6 del RDA.
3. Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, i programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative, di cui alla tipologia d) ed e) dell'art. 10, comma 5, del DM 22 ottobre 2004 n. 270.
4. Ad un CFU corrispondono 8 ore di lezione frontale o 15 ore di laboratorio. Un CFU implica un impegno globale dello studente di 25 ore, comprensivo delle ore di lezione o di esercitazione.
5. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata secondo l'ordinamento semestrale.
6. Le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il Corso di studio sono consultabili presso il sito web del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e di Farmacologia, nonché di altri Dipartimenti presso cui operano i docenti della Facoltà.
7. Il CCLM potrà avviare azioni specifiche per migliorare i livelli di internazionalizzazione dei percorsi formativi mediante l'inserimento nell'ambito dei Piani di Studio di periodi di studio all'estero, nonché incentivare lo svolgimento di attività formative in inglese.
8. Il CCLM incentiva l'offerta di stage e tirocini al fine di ampliare l'offerta formativa con lo scopo di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro.

Art. 4 – Esami e verifiche

1. Per ogni attività formativa indicata nell'Allegato 2 è previsto un esame o accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli, ovvero nel caso delle prove d'esame integrate per più insegnamenti, la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento dell'esame o della verifica lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.

2. Il numero massimo di esami, o valutazioni finali del profitto, necessari per il conseguimento del titolo di Dottore magistrale non può essere superiore a 12. Al fine del computo vanno considerate le attività formative caratterizzanti, affini o integrative ed a scelta. Gli esami a scelta dello studente corrispondono a 8 CFU e possono essere costituiti da due esami di 4 CFU o anche da un solo esame di 8 CFU. In ogni caso gli esami a scelta sono conteggiati complessivamente come un solo esame ai fini del numero massimo di esami sostenibili. I voti degli esami a scelta concorrono alla definizione del voto finale di laurea magistrale.
3. Gli accertamenti finali possono consistere in un esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta, oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme sopra indicate e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Contemporaneamente viene comunicato anche il programma dell'insegnamento, approvato dal CCLM. Le modalità d'esame devono essere le stesse per tutti gli studenti ed essere in accordo con quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.
4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.
5. Le competenze ottenute dagli studenti mediante stage e tirocini saranno verificate sulla base delle relazioni dei tutor ed eventualmente anche con un colloquio individuale. I risultati dei periodi di studio all'estero saranno verificati e riconosciuti con le modalità precisate nell'art. 10, comma 5.
6. Per le attività formative esplicitamente indicate nell'Allegato 2 l'accertamento finale di cui al comma 1, oltre all'acquisizione dei relativi CFU, comporta l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di laurea magistrale. Qualora sia prevista la prova di esame integrata per due insegnamenti, entrambi dovranno essere previsti dal Piano di Studio dello studente.
7. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 5 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CCLM verificherà l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi dei relativi insegnamenti e potrà confermare anche solo parzialmente i CFU acquisiti. Il CCLM può inoltre stabilire il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati.
8. Ai sensi dell'art. 11, comma 9, del RDA, lo studente che non superi alcun esame o verifica del profitto entro tre anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università degli Studi di Padova decade dalla qualità di studente. Inoltre, incorre nella decadenza lo studente che non consegua almeno 60 CFU previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio entro i cinque anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università degli Studi di Padova.

Art. 5 – Prova finale

1. La prova finale prevede un periodo di attività di ricerca sperimentale su argomenti che siano coerenti con il percorso formativo della laurea magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche. Questo periodo potrà essere svolto presso un laboratorio di ricerca universitario o di un ente esterno, pubblico o privato e convenzionato con l'Università di Padova. Con questa attività lo studente potrà acquisire la conoscenza di metodologie sperimentali, strumenti analitici, tecniche di analisi e di elaborazione dati particolarmente utili per una professione di biotecnologo. Lo studente svolgerà il lavoro di ricerca sotto la guida di un Relatore e documenterà il lavoro svolto redigendo una Tesi di laurea originale.
2. Per ogni laureando il CCLM nominerà un contro-Relatore, che seguirà il lavoro sperimentale della Tesi tramite colloqui periodici con il laureando ed esprimerà un giudizio sul laureando ed il suo lavoro di Tesi.
3. La Tesi dovrà essere scritta in una forma tipica di una pubblicazione scientifica e potrà essere scritta in inglese. In tal caso la Tesi sarà accompagnata da un riassunto in italiano.
4. La prova finale si conclude con la discussione della Tesi. La valutazione finale terrà conto del lavoro svolto durante la Tesi e della corrispondente discussione, nonché dell'intero percorso degli studi e delle competenze ed abilità acquisite dallo studente. La discussione della Tesi e la proclamazione finale si svolgeranno di fronte ad una Commissione per l'esame finale di Laurea magistrale nominata dal Preside della Facoltà e

composta da 7 membri. Di norma faranno parte di questa Commissione il Relatore e possibilmente il contro-Relatore.

5. Lo studente può optare per la presentazione e discussione in inglese della Tesi. Nel caso in cui lo studente abbia svolto il lavoro di Tesi all'estero, di norma la Tesi sarà scritta e discussa in inglese.
6. Lo studente potrà sostenere la prova finale solamente dopo aver acquisito i CFU relativi a tutte le altre attività formative previste dal proprio Piano di Studio.
7. Il CCLM redigerà un **Regolamento Tesi**, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Facoltà, in cui saranno riassunte le modalità indicate in questo Regolamento e nel contempo precisate anche altre condizioni, tra cui scadenze ed obblighi del laureando, la durata della Tesi, i punteggi a disposizione del Relatore e contro-Relatore, il punteggio globale riservato alla Tesi, le modalità di valutazione della carriera scolastica, la valutazione delle votazioni con lode negli esami, nonché le modalità di concessione della laurea magistrale con lode.
8. Al laureando, relativamente alle informazioni, conoscenze e materiali riservati, ossia non pubblicamente accessibili, che verranno messi a disposizione per lo sviluppo della tesi o di altra prova finale, verrà richiesta la sottoscrizione di un "Impegno di riservatezza", secondo il modello approvato dal Senato Accademico.

Art. 6 – Conseguimento della laurea magistrale

1. La laurea magistrale si consegue con l'acquisizione di almeno 120 CFU secondo quanto indicato nell'Allegato 2 al presente Regolamento. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.
2. Il voto finale di laurea magistrale è espresso in centodecimi ed è costituito dalla somma della media ponderata (MP) dei voti degli esami di cui all'art. 4, comma 6 e all'art. 10, comma 2, pesati per i relativi CFU, più l'incremento di voto derivante dalla votazione della prova finale. Il voto finale può essere incrementato con un eventuale premio di carriera, deliberato dalla Commissione per l'esame finale. Al candidato che abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la laurea magistrale con lode. Il Regolamento Tesi indicherà le condizioni di carriera e di votazione necessarie per la proposta di lode.
3. E' possibile conseguire la laurea magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche anche in un tempo inferiore a due anni.

TITOLO II **NORME DI FUNZIONAMENTO**

Art. 7 – Obblighi di frequenza

1. La frequenza alle attività didattiche relative agli insegnamenti indicati nell'Allegato 2 è obbligatoria. Per poter sostenere l'esame finale e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, lo studente dovrà aver frequentato almeno i 2/3 delle ore di attività in aula e tutte le eventuali ore di attività di laboratorio necessarie per lo svolgimento del programma previsto. Lo studente che non raggiunga la quota di frequenza prevista dovrà presentare adeguata giustificazione al Presidente del CCLM, che, sentito il parere del docente di riferimento e del CCLM, potrà deliberare se ammettere lo studente all'esame. In caso di parere negativo lo studente dovrà frequentare nuovamente l'attività didattica. Il Presidente del CCLM potrà autorizzare una frequenza ridotta su richiesta motivata dello studente, sentito il docente di riferimento. I docenti provvederanno ad accertare la presenza degli studenti nelle forme ritenute più idonee.
2. Per gli studenti impegnati in attività lavorative potranno essere concordate modalità ed entità di frequenza diverse, con l'accordo dei docenti responsabili dell'insegnamento. Queste modalità dovranno essere approvate dal CCLM.
3. È facoltà del docente non ammettere alla frequenza di un laboratorio gli studenti che non abbiano superato le verifiche finali di profitto indicate nell'Allegato 2, ritenendo i relativi insegnamenti propedeutici al laboratorio stesso o all'insegnamento in cui il laboratorio è inserito.

4. Il Corso di laurea magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche può prevedere l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale per gli studenti che ne hanno i requisiti secondo quanto pubblicato annualmente nel Manifesto degli Studi di Ateneo.

Art. 8 – Iscrizione al secondo anno

1. Per l'iscrizione al secondo anno del Corso di studio in Biotecnologie Farmaceutiche non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di CFU.

Art. 9 – Trasferimenti da altri corsi di studio, da altri atenei e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito previa verifica del possesso dei requisiti curriculari e di un'adeguata preparazione personale, ricorrendo eventualmente a colloqui, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del presente Regolamento.
2. Il riconoscimento dei CFU avverrà, con delibera del CCLM, sulla base dell'analisi dei contenuti degli insegnamenti ai quali si riferiscono e dalla loro corrispondenza ai programmi degli insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico vigente. Pertanto, i CFU relativi ai diversi insegnamenti potranno essere riconosciuti anche solo parzialmente, nel rispetto dell'art. 3, comma 9, del DM 16 marzo 2007.
3. L'analisi delle corrispondenze di cui al comma precedente è effettuata dal CCLM che fornirà ogni possibile proposta per le eventuali integrazioni di debiti formativi e per facilitare il trasferimento con il massimo riconoscimento dei CFU già acquisiti, anche attraverso la presentazione di Piani di Studio liberi nel rispetto di quanto previsto all'art. 3, commi 8 e 9, del DM 16 marzo 2007.
4. In caso di riconoscimento, l'attribuzione dell'eventuale voto conseguito in altro corso di studio avverrà solo se il riconoscimento riguarda più dei $\frac{3}{4}$ dei relativi CFU. Altre modalità di riconoscimento del voto saranno deliberate dal CCLM, sentiti i docenti di riferimento per l'insegnamento. Tutte le pratiche inerenti il presente articolo 9 sono curate da una Commissione Pratiche Studenti, costituita da tre docenti e nominata dal CCLM. Questa Commissione potrà deliberare su quanto previsto dal presente articolo 9 su delega del CCLM. Le delibere della Commissione saranno successivamente ratificate dal CCLM.

Art. 10 –Piani di studio

1. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il Piano di Studio, utilizzando i moduli predisposti dal CCLM ed entro i termini indicati dalla Facoltà.
2. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del DM 270/2004 ed approvate dal CCLM, potranno essere scelte tra gli insegnamenti attivati presso l'Ateneo. Le scelte di queste attività formative sono effettuate dallo studente, salvo quanto stabilito nel successivo comma 3. Esse sono registrate con il voto ed il numero di CFU che a loro compete ed il voto contribuisce a determinare il voto di laurea magistrale di cui all'art. 6, comma 2, del presente Regolamento.
3. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso, nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale, purché nell'ambito delle attività formative effettivamente erogate e del numero dei CFU stabilito, dovrà presentare il Piano di Studio entro i termini stabiliti annualmente dalla Facoltà. Il Piano di Studio deve essere approvato dal CCLM, previo esame da parte della **Commissione Pratiche Studenti** nominata dal CCLM, che terrà conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente e degli obiettivi formativi specifici del Corso di studio in Biotecnologie Farmaceutiche.
4. I Piani di Studio non potranno prevedere sovrapposizioni di contenuti delle varie attività formative anche con riferimento a quelle della tipologia all'art. 10, comma 5, lettera a) del DM 270/2004.

5. I Piani di Studio sono approvati dalla Commissione Pratiche Studenti di cui all'articolo 9 e portati successivamente a ratifica da parte del CCLM.

Art. 11 – Tutorato

1. Il CCLM organizzerà attività di tutorato in conformità con il Regolamento di Ateneo per il Tutorato e con quanto deliberato dal Consiglio di Facoltà.

Art. 12 – Valutazione dell'attività didattica

1. Il CCLM attua forme di valutazione della qualità delle attività didattiche, ai sensi dell'articolo 18 del RDA. Per queste valutazioni il CCLM si avvale delle iniziative di Facoltà e/o di Ateneo, ma può attivare anche iniziative proprie.

Art. 13 – Valutazione del carico didattico

1. Il CCLM attua iniziative finalizzate alla valutazione della coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. Il CCLM si può avvalere di una Commissione didattica paritetica per la valutazione ed il monitoraggio del carico di lavoro richiesto agli studenti al fine di garantire la corrispondenza tra i CFU attribuiti alle diverse attività formative ed il carico di lavoro effettivo.

TITOLO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 14 – Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono proposte dal Presidente del CCLM o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le modifiche dovranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Facoltà.
2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o al Regolamento di Facoltà o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica ed all'integrazione del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti che si immatricolano al Corso di studio a partire dall'anno accademico 2010/2011, ed ha validità almeno per i due anni successivi alla sua entrata in vigore e comunque sino all'emanazione del successivo Regolamento. Eventuali problemi di interpretazione o di applicazione derivanti dalla successione dei Regolamenti nel tempo saranno oggetto di specifico esame da parte del CCLM.

L'Allegato 2 è reperibile all'indirizzo internet:
http://www.farmadesk.it/farmacia/details.php?id_voce=106